

Informativa n. 8/2020

Rimini, lì 12 agosto 2020

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Oggetto: Contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34/2020: risposte a quesiti.

Si informa che l'**Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna** ha provveduto a trasmettere risposte agli ulteriori quesiti relativi al contributo a fondo perduto ex art. 25 d.l. n. 34/2020 cosiddetto "*decreto rilancio*" a favore dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a cinque milioni di euro.

Cordiali saluti.

La Commissione Rapporti Uffici Finanziari e Commissione Tributaria

All. n. 1

1° QUESITO

Contribuente che ha aperto la partita iva come professionista nel 2018, ha svolto l'attività di professionista fino al 30/1/2020 mentre dal 31/1/2020 è diventato agente di commercio (mantenendo la stessa partita iva).

Si chiede se si deve confrontare il fatturato di aprile 2019 con aprile 2020, oppure considerarlo come apertura di una nuova impresa riconoscendogli quindi il contributo minimo di € 1.000,00?

Risposta:

La risposta al quesito n. 1 è rinvenibile nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 luglio 2020 al punto 2.2;

2° QUESITO

(Società esercente attività di distributori di carburanti nel 2019 che al 31/12/2019 cede l'azienda e mantiene l'attività immobiliare (locazione immobili). E' corretto confrontare il fatturato 2019 dell'attività di distributore di carburanti ed immobiliare con l'attività di sola immobiliare per il 2020 oppure devo confrontare solo il fatturato dell'attività immobiliare, posto che l'attività di distributore di carburanti risulta cessata?

Risposta:

La risposta al quesito n. 2 è presente nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, paragrafo 2.1 "Soggetti di cui al comma 1 che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019" ove è precisato che "in relazione ai soggetti «aventi causa» di un'operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato."

E, con preciso riferimento ai casi di trasformazione viene chiarito che "per le operazioni di trasformazione perfezionate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, il soggetto che può fruire del beneficio è quello risultante dall'operazione di trasformazione. Pertanto, sarà quest'ultimo a dover presentare l'istanza di accesso al beneficio.

Tuttavia, la medesima società "avente causa" dell'operazione di trasformazione - senza considerare la circostanza che il periodo d'imposta si frazioni per effetto della disposizione di cui al menzionato articolo 170, comma 2 - dovrà:

-in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi, tener conto dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire, riferiti al periodo d'imposta 2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);

-per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, confrontare il dato relativo al mese di aprile del 2020 con il fatturato e i corrispettivi relativi al medesimo mese di aprile del 2019.

Infine, in considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessioni di azienda, non trova applicazione quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 25, poiché in relazione all'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita.

Ne consegue che, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento (aprile 2019). Quanto appena indicato non rileva qualora il soggetto conferente abbia iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019..."

Ne consegue che la società cedente potrà richiedere il contributo se l'ammontare del fatturato di aprile 2020 risulta inferiore a 2/3 dell'ammontare del fatturato di aprile 2019 decurtato della parte relativa al ramo d'azienda ceduto.

3° QUESITO

In riferimento ad un contribuente che svolge l'attività di autotrasportatore merci conto terzi, avendo i requisiti per poter richiedere il contributo a fondo perduto, pongo il seguente quesito: dato che la fatturazione avviene previa presentazione del reportino dei viaggi effettuati nel mese di riferimento, al netto dei danni merci riaddebitati dal committente, si chiede se per "aprile" debba intendersi la fattura datata 04.04.2020 e relativa ai trasporti effettuati nel mese di marzo, oppure la fattura datata 04.05.2020 e relativa ai trasporti effettuati nel mese di aprile 2020 in quanto la norma trae in inganno per ciò che riguarda le fatture differite. Inoltre faccio presente che gli autotrasportatori conto terzi possono versare l'IVA 3 mesi dopo l'emissione della fattura.

Risposta:

La risposta al quesito n. 3 è presente nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, paragrafo 2 "Requisiti per ottenere il beneficio", ove viene chiarito che: "...per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Si ritengono, pertanto, estensibili alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2020 in relazione al quesito n. 2.2.5 «Verifica della condizione del calo del fatturato» e 2.2.6 («Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente»). La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2). Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato dei mesi di aprile 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019...";